



Art. 1 – Denominazione, qualifica di APS ed Ente del Terzo Settore

È costituita, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche "CTS"), l'associazione di promozione sociale denominata: «Associazione di Promozione Sociale FROLL & ART COLORI E SORRISI».

A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ed integrerà la denominazione con l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2 – Sede legale e sedi operative

L'associazione ha sede legale nel Comune di Oppeano (VR) Via Postale Vecchia, 9.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'organo di amministrazione, che ne dà tempestiva comunicazione agli uffici competenti, ivi compreso il RUNTS.

L'associazione può istituire e sopprimere sedi operative, delegazioni e recapiti in Italia, previa deliberazione dell'organo di amministrazione.

Art. 3 – Durata

L'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, secondo le modalità di cui al presente statuto.

Art. 4 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione è un ente senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di terzi e della comunità, ispirandosi ai principi di inclusione, uguaglianza, partecipazione democratica, promozione della persona e tutela dei diritti fondamentali. In particolare, l'associazione promuove il benessere psicofisico, relazionale e sociale delle persone, anche in situazioni di fragilità o vulnerabilità, attraverso attività non sanitarie di supporto alla persona, iniziative educative, creative, culturali, formative e di inclusione sociale.

Art. 5 – Attività di interesse generale (oggetto sociale)

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, tra cui in particolare:

- attività educative, di istruzione e formazione, incluse attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche attraverso laboratori educativi, creativi e socio-culturali rivolti a minori, giovani, adulti e anziani (art. 5 lett. d) CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, eventi, incontri, seminari, festival e manifestazioni, anche editoriali e multimediali, volti alla promozione della cultura, dell'inclusione e della partecipazione (art. 5 lett. i) CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, inclusi i diritti delle persone con disabilità, delle persone migranti, dei minori, delle persone svantaggiate, e promozione delle pari opportunità (art. 5 lett. w) CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, quali viaggi sociali, uscite culturali, visite didattiche e campi residenziali con finalità educative e inclusive (art. 5 lett. k) CTS);
- servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate o vulnerabili, anche attraverso percorsi formativi e di orientamento, in collaborazione con enti e operatori specializzati (art. 5 lett. p) CTS);

~~June~~ June Pearl
Brewer's

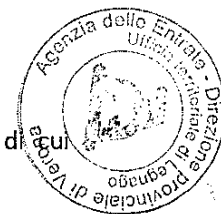
our grand
daughter

Erice Affair

Paul
 Allen

Art. 6 – Attività diverse, secondarie e strumentali

L'individuazione concreta delle attività diverse è demandata all'organo di amministrazione che individua annualmente il criterio di calcolo adottato e ne dà evidenza nel bilancio. L'associazione può



esercitare, in via non prevalente, attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo precedente, purché:

- siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- siano espressamente previste nel presente statuto e puntualmente indicate nel bilancio;
- rispettino i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 6 CTS e dal DM 19 maggio 2021 n. 107.

Ai fini del rispetto del requisito di secondarietà, le attività diverse sono svolte nel limite massimo, per ciascun esercizio:

- del 30% delle entrate complessive dell'ente, oppure
- del 66% dei costi complessivi dell'ente, secondo il criterio prescelto e documentato dall'organo di amministrazione.

Le attività diverse sono considerate strumentali se esercitate esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'APS.

In caso di superamento dei limiti di cui al comma 2, l'associazione effettuerà la segnalazione all'ufficio RUNTS competente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e adotterà nell'esercizio successivo le misure correttive previste dal CTS e dal DM 107/2021, pena la possibile cancellazione dal RUNTS.

Art. 7 – Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

L'associazione è **priva di scopo di lucro**: ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, è vietata durante la vita dell'ente e in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.

Il **patrimonio** e le eventuali **entrate** sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse strumentali e secondarie, ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione, in conformità all'articolo 8 CTS. Costituisce distribuzione indiretta di utili, tra l'altro, la corresponsione di compensi non proporzionati alle responsabilità, retribuzioni superiori del 40% ai contratti collettivi, interessi passivi oltre 4 punti il tasso di riferimento, acquisto o cessione di beni e servizi a valori non di mercato a favore di associati, amministratori, donatori e soggetti collegati, salvo che rientrino nell'attività di interesse generale.

Art. 8 – Associati: ammissione e numero minimo

Possono essere associati tutte le persone fisiche (e, ove compatibile con la qualifica di APS, anche altri enti senza scopo di lucro) che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne statuto e deliberazioni.

Il numero degli associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre enti del Terzo Settore o tre associazioni di promozione sociale, quale requisito minimo per l'iscrizione come APS nel RUNTS ai sensi degli indirizzi ministeriali.

Chi intende diventare associato presenta domanda scritta all'organo di amministrazione, indicando le proprie generalità e dichiarando di condividere finalità e principi dell'associazione e di accettarne statuto e regolamenti.

L'organo di amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto della domanda entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; in caso di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea nella sua prima riunione utile.

È esclusa qualsiasi discriminazione nell'ammissione degli associati per motivi di sesso, etnia, nazionalità, religione, appartenenza politica, condizioni personali o sociali.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno uguali diritti e doveri e partecipano alla vita dell'associazione secondo il principio di **democrazia interna**, senza alcuna limitazione temporale alla loro partecipazione.

In particolare, gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle attività associative;



- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, trascorso il periodo minimo di iscrizione eventualmente previsto (non superiore a 3 mesi);
- eleggere ed essere eletti negli organi sociali, nel rispetto dei requisiti di legge e statutari;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali;
- svolgere, ove abbiano assunto tali impegni, attività a favore dell'associazione nel rispetto del ruolo di associato o di volontario;
- versare gli eventuali contributi associativi e/o quote deliberate dall'Assemblea.

Art. 10 – Perdita della qualità di associato (recesso, esclusione, decesso)

La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario, comunicato per iscritto all'organo di amministrazione;
- esclusione deliberata dall'organo di amministrazione per gravi motivi, quali il mancato rispetto dello statuto, ripetute violazioni delle deliberazioni sociali, comportamenti che danneggiano in modo rilevante l'immagine o il patrimonio dell'associazione;
- decesso della persona fisica o estinzione dell'ente associato.

Contro la delibera di esclusione l'associato può proporre ricorso alla prima Assemblea utile, che delibera in via definitiva in merito.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

Art. 11 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione (Consiglio direttivo/Consiglio di amministrazione);
- l'organo di controllo (monocratico o collegiale), se ricorrono i requisiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatorio o nominato facoltativamente;
- eventuali altri organi consultivi o esecutivi previsti dal presente statuto o dai regolamenti interni, privi di poteri di rappresentanza legale.

La composizione, le modalità di nomina e le competenze degli organi sono disciplinate dai successivi articoli.

Art. 12 – Assemblea degli associati

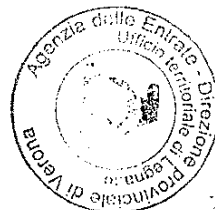
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con i contributi associativi.

Ogni associato ha diritto a un solo voto; non è ammessa la differenziazione dei diritti di voto in base all'entità dei contributi versati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato non può rappresentare più di tre associati.

L'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche via e-mail o altri mezzi idonei) contenente ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata. L'Assemblea può riunirsi anche in modalità telematica (video/audio conferenza) purché sia possibile l'identificazione dei partecipanti, l'intervento in tempo reale e l'esercizio del diritto di voto.



Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea esercita le competenze previste dall'articolo 25 CTS, tra cui in particolare:

- nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione;
- nomina e revoca, ove previsto, dei componenti dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio di esercizio e, quando dovuto, del bilancio sociale;
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione sull'esclusione degli associati, se non attribuita ad altro organo;
- approvazione e modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- deliberazione sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- deliberazione su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dal CTS, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 14 – Validità delle assemblee e delle deliberazioni

Salvo diversa previsione statutaria nel rispetto dei limiti legali, l'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le materie per le quali la legge o il presente statuto richiedano maggioranze qualificate.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai sensi dell'articolo 21 del codice civile richiamato dal CTS.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio si applicano le maggioranze previste dalla legge.

Art. 15 – Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)

L'associazione è amministrata da un **organo di amministrazione** composto da un numero di membri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea tra gli associati persone fisiche.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; devono possedere adeguata professionalità rispetto alla natura e alle dimensioni dell'ente.

L'organo di amministrazione dura in carica TRE esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

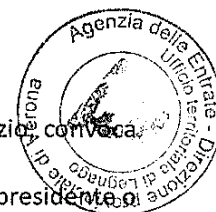
L'organo di amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, ove non nominati direttamente dall'Assemblea.

Compete all'organo di amministrazione, tra l'altro:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'Assemblea il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare sull'ammissione degli associati e proporre l'eventuale esclusione;
- deliberare l'istituzione di sedi operative e l'organizzazione delle attività;
- predisporre regolamenti interni;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati per legge o statuto all'Assemblea.

L'organo di amministrazione è investito dei poteri di gestione e rappresentanza dell'ente nei confronti dei terzi nei limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 16 – Presidente e rappresentanza legale



Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o da un amministratore all'uopo delegato.

L'organo di amministrazione può conferire deleghe o procure speciali per singoli atti o categorie di atti a uno o più suoi componenti o a terzi, nei limiti previsti dal CTS.

Art. 17 – Organo di controllo

È istituito un **organo di controllo** monocratico o collegiale quando l'associazione supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 CTS (totale dell'attivo, ricavi, dipendenti), come interpretati dalle note ministeriali e dalla prassi.

Al verificarsi di tali condizioni, l'Assemblea provvede senza indugio alla nomina dell'organo di controllo; la mancata nomina può comportare l'avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS.

L'organo di controllo esercita i compiti di vigilanza, controllo legale dei conti, verifica della corretta applicazione delle norme ETS, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 CTS, e riferisce annualmente all'Assemblea mediante apposita relazione.

L'organo di controllo può svolgere anche le funzioni di revisione legale dei conti se in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia.

Art. 18 – Revisione legale dei conti

Quando ricorrono le condizioni previste dal CTS, ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, persona fisica o società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali.

Il revisore legale dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e svolge la propria attività in piena autonomia nel rispetto della normativa vigente.

Art. 19 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, lasciti, erogazioni liberali;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio non distribuite.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e contributi degli associati;
- contributi di privati, enti pubblici, organismi internazionali;
- erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, lasciti testamentari;
- proventi derivanti da attività di interesse generale;
- proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata compatibile con la natura non lucrativa dell'associazione.

Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati alle attività istituzionali e mai possono essere distribuiti, nemmeno in forma indiretta.

Art. 20 – Esercizio sociale, bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo di amministrazione predispone il bilancio d'esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) secondo la modulistica prevista dal CTS e dai relativi decreti attuativi (in particolare DM 5 marzo 2020).



Il bilancio è depositato presso il RUNTS nei termini di legge e messo a disposizione degli associati della
dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Il Bilancio è redatto secondo il principio della competenza, ove applicabile, o per cassa nei casi
consentiti dalla normativa.

L'associazione redige il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 CTS e dal DM
4 luglio 2019, in particolare quando i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate
superino la soglia di 1 milione di euro, o quando sia tenuta alla redazione in quanto impresa sociale o
altro ente obbligato.

Gli enti ETS con entrate superiori a 100.000 euro pubblicano annualmente sul proprio sito internet gli
emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti agli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e
associati; se le entrate superano 1 milione di euro, pubblicano anche il bilancio sociale.

Art. 21 – Raccolta fondi

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dell'articolo 7 CTS, anche mediante
richieste al pubblico, donazioni, erogazioni liberali, lasciti, cessioni di beni o servizi di modico valore,
eventi e iniziative promozionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e corretta
rendicontazione nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

Le entrate derivanti dalla raccolta fondi sono impiegate per finanziare le attività di interesse generale
e, in via subordinata, le attività diverse, nel rispetto dei vincoli eventualmente indicati dai donatori.

Art. 22 – Volontari e assicurazione

L'associazione può avvalersi in modo significativo e non occasionale dell'attività di volontari, associati
o non associati, che prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, nemmeno indiretto.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal CTS e dall'Assemblea; non sono
ammessi compensi di alcun tipo per l'attività di volontariato.

L'associazione iscrive i volontari in un apposito registro dei volontari e garantisce loro adeguata
copertura assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, secondo quanto
previsto dal CTS.

Art. 23 – Responsabilità degli organi sociali

I componenti dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e il revisore legale, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono tenuti ad agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla
specifica competenza, rispondendo nei confronti dell'associazione ai sensi delle disposizioni del CTS e,
per quanto compatibili, delle disposizioni in tema di responsabilità degli amministratori di società per
azioni.

L'Assemblea può deliberare azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali,
ai sensi dell'articolo 25 CTS.

Art. 24 – Libri sociali e diritto di ispezione

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del revisore, ove nominati;
- registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, in conformità all'articolo 15 CTS.



Art. 25 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni del CTS.

Le modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni inderogabili di legge o regolamento possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e successivamente ratificate dalla prima Assemblea utile, ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS competente, ai sensi dell'articolo 9 CTS.

Gli atti di devoluzione del patrimonio compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'ufficio RUNTS sono nulli.

Art. 27 – Rinvio normativo al Codice del Terzo Settore e al codice civile

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute o non riconosciute.

Eventuali riferimenti normativi contenuti nel presente statuto si intendono automaticamente aggiornati alle successive modifiche legislative e regolamentari.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI: LEGNAGO

Registrazione di Atto Privato

Il 20/04/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5R, serie 3, numero 144

data di stipula: 01/04/2026

ident.vo telematico: T5R26L000144000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93325870231

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93325870231				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

BALDI SILVIA
funzione di Segretario Provinciale
Ufficio Territoriale di Legnago